



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINA N° 1329 DEL 09/10/2024

### AREA TECNICA SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO IMPIANTO MOBILE FRANTOIO A MASCELLE CON NASTRO TRASPORTATORE MODELLO DIABLO GI106C E VAGLIO MODELLO K4 SCALPER PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI INERTI NON PERICOLOSI - REVOCA PROVVEDIMENTI N.1627 DEL 14/11/2023 E N.331 DEL 20/03/2024**

**DITTA: SARTORELLO ESCAVAZIONI S.R.L. - SEDE LEGALE: VIA FONTANELLE, N. 8 - COMUNE DI MONTEVIALE (VI)**

### IL DIRIGENTE

Premesso che la ditta Sartorello Escavazioni s.r.l. con sede legale in via Fontanelle, n. 8 nel comune di Monteviale (Codice Fiscale e numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A. di Vicenza: n. 03464770241) è titolare del provvedimento di autorizzazione all'esercizio del frantoio mobile modello DIABLO GI106C n. 1627 del 14/11/2023, integrato con provvedimento n. 331 del 20/03/2024.

Dato atto che con nota agli atti in data 10/06/2024, prot. n. 27524, la ditta Sartorello Escavazioni ha presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'impianto mobile di vagliatura Keestrack K4 Scalper matricola n. 21-N 941/2019.

Considerato che l'art. 16 della L.R. 16/08/2007, che reca modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i, individua nella Provincia l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006.

Preso atto che con D.G.R.V. n° 499 del 04.03.2008 la Regione Veneto ha approvato i "*Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e per l'individuazione dei relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente*".

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Tenuto conto che la legge 02/11/2019, n. 128 di conversione del d.l. 03/09/2049, n. 101, ha modificato l'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/06, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto, rivedendo le condizioni di base per la determinazione degli End of Waste, introducendo condizioni e criteri che devono essere dettagliati in pendenza di una specifica disciplina comunitaria o nazionale, e dettando nuove disposizioni in materia di controllo.

Dato atto che a seguito dell'entrata in vigore della suddetta normativa di modifica dell'art. 184-ter sono state emanate apposite Linee Guida da parte del Sistema nazionale di protezione dell'ambiente (SNAPA), competente in materia di controlli che, con deliberazione n. 23/2020, al fine di operare le verifiche in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, ha definito un sistema comune di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni presso quegli impianti che recuperano o riciclano i rifiuti e dai quali escono materiali non più considerati come rifiuto.

Considerato che con decreto del 27 settembre 2022, n. 152 il Ministero della Transizione Ecologica aveva emanato il *“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”*, che è stato abrogato dal decreto n. 127 del 28/06/2024 entrato in vigore il 26/09/2024 prevedendo un arco di tempo di 180 giorni dalla sua entrata in vigore (scadenza 25/03/2025) ai fini dell'adeguamento ai nuovi criteri ivi dettagliati.

Dato che dalla documentazione presentata dalla ditta risulta che il nuovo vaglio potrà essere utilizzato sia a valle del frantoio già autorizzato, per l'ottenimento di specifiche granulometrie di aggregato riciclato (EoW01), che in campagne mobili indipendenti per la produzione di nuove EoW "caso per caso" con in rifiuti codici EER 170504 e 200202 (EoW03).

Preso atto che in data 01/07/2024, prot. n. 30915, è stato comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione del vaglio mobile e indetta la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., chiedendo integrazioni alla ditta; il parere ARPAV obbligatorio per le EoW “caso per caso” e, agli Enti coinvolti dal procedimento, l'espressione del proprio parere.

Viste le integrazioni inviate dalla ditta in data 18/07/2024, prot. n. 34064, trasmesse ad ARPAV UO Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti per il rilascio del parere di competenza (**nota agli atti con prot. 34397 del 22/07/2024**).

Vista la comunicazione di ARPAV, pervenuta in data 22/08/2024, prot. n. 38994, inviata anche alla società Sartorello Escavazioni s.r.l., nella quale viene espresso parere favorevole alla cessazione della qualifica di rifiuto per la produzione di EoW, parere favorevole condizionato alla trasmissione da parte della ditta di integrazioni dettagliate nel medesimo parere.

Tenuto conto delle integrazioni di cui al precedente punto, inviate dalla ditta con pec in data 03/10/2024 prot. n. 45689, a seguito di richiesta espressa da parte della Provincia (**nota agli atti prot. n. 39857 del 29/08/2024**).

Dato atto dei chiarimenti inviati dalla ditta (**agli atti prot. n. 46735 del 09/10/2024**) relativi al mantenimento del recupero di conglomerato bituminoso già inserito nel citato provvedimento n. 331 del 20/003/2024.

Rilevato che entro il termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento con e indizione di conferenza di servizi, non sono pervenute osservazioni e che la mancata comunicazione della determinazione da parte degli enti coinvolti nel procedimento entro il termine di cui sopra equivale a parere favorevole, ai sensi dell'art.14 bis comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i..

Dato atto che nel corso del procedimento autorizzativo è stato emanato il decreto n. 127/2024 e che, a seguito delle disposizioni ivi contenute, ARPAV UO Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti ha reso disponibili nel sito web le nuove schede delle EoW “caso per caso” tra le quali è presente la revisione “I5\_rev02-Inerti\_Terra” correlata alla richiesta effettuata dalla ditta in oggetto, che quindi sostituisce la precedente scheda I5\_rev01 trasmessa da Arpav in data

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

22/08/2024.

Ritenuto quindi di procedere con l'aggiornamento della citata scheda EoW Terra, sentito anche il parere del Dirigente della citata struttura di ARPAV e, al fine di unificare le autorizzazioni degli impianti mobili della ditta Sartorello, di revocare i provvedimenti in essere per il frantoio mobile rilasciando un unico provvedimento autorizzativo comprensivo dei due impianti mobili che potranno essere utilizzati sia in linea che separatamente in singole campagne mobili di recupero rifiuti, con conseguente revoca dei provvedimenti n. 1627 del 14/11/2023 e n. 331 del 20/03/2024, ferma restando la validità e l'efficacia degli stessi nelle campagne mobili già autorizzate alla data del presente provvedimento.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il Decreto n. 127 del 28/06/2024.

Vista la L.R. 21.01.2000, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la D.G.R.V. n° 499 del 04.03.2008.

Visto il Decreto Presidenziale n. 11 del 24/11/2020 di attribuzione dell'incarico dirigenziale.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 19/12/2023 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024-2026 e la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- il PEG - Piano esecutivo di gestione - 2024/2026 approvato con Decreto presidenziale n. 1 del 09/01/2024;
- il Decreto presidenziale n. 6 del 31/01/2024 di approvazione del PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, successivamente aggiornato con Decreto presidenziale n. 35 del 16/04/2024.

## DETERMINA DI AUTORIZZARE

La Ditta Sartorello Escavazioni s.r.l. con sede legale in via Fontanelle, n. 8 nel comune di Monteviale (Codice Fiscale e numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A. di Vicenza: n. 03464770241) all'utilizzo in via definitiva degli impianti mobili così individuati:

Tipo impianto	Modello	Produttore	Matricola	Potenzialità max.
Frantoio mobile a mascelle con nastro trasportatore	DIABLO GI106C	Gasparin Impianti s.r.l.	23018-2023	220 t/h
Vaglio	K4 Scalper	KEESTRACK NV	21-N 941/2019	350 t/ora

nelle condizioni tecniche e gestionali di cui alla documentazione agli atti del Servizio Rifiuti VIA VAS.

2. Nel rispetto di quanto indicato all'Allegato A, punto 3, alla D.G.R.V. n° 499 del 04.03.2008, **la presente autorizzazione ha validità fino al 15/10/2029.**
3. Nell'impianto potranno essere conferiti esclusivamente i codici EER, con i criteri, le relative specifiche operazioni e i requisiti di conformità EoW riportate **nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2** del presente provvedimento.
4. Di revocare il provvedimento n. 1627 del 14/11/2023, come integrato con il provvedimento n. 331 del 20/03/2024, di autorizzazione all'esercizio del frantoio mobile DIABLO GI106C.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

5. Rimangono valide ed efficaci le autorizzazioni allo svolgimento delle campagne mobili di attività di recupero rifiuti già rilasciate alla data di emanazione del presente provvedimento e non ancora concluse.

### **FA OBBLIGO**

Alla Ditta Sartorello Escavazioni s.r.l. di procedere all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'utilizzo dei due impianti mobili di cui al presente provvedimento potrà essere effettuato in relazione alla tipologia della campagna mobile di recupero rifiuti da effettuare, tenuto conto di quanto disposto negli **Allegati 1 e 2** al presente provvedimento.
2. Gli impianti mobili, di cui al presente provvedimento, non possono essere utilizzati presso impianti di recupero di rifiuti che effettuano dette operazioni ai sensi del D.M. 05.02.1998, così come modificato ed integrato dal D.M. 05.04.2006, n. 186, né presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati in regime ordinario (art. 208 del d.lgs. 152/06) o con AIA.
3. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, va apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, art. 208 punto 15 - Autorizzazione Provincia di Vicenza" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di rilascio.
4. Per quanto attiene all'attivazione degli impianti, in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione previsti dalla vigente normativa.
5. Per ogni campagna di attività dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006), la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente.
6. Durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti.
7. Nel caso in cui dalle attività dell'impianto, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.

### **AVVERTE CHE**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto n. 127 del 28/06/2024, **entro il 25/03/2025 (periodo transitorio)**, la ditta dovrà presentare le modifiche del sistema di gestione previsto all'art. 6 e conformarsi alle nuove disposizioni dettate dal medesimo decreto. Il mancato adeguamento comporterà l'impossibilità di effettuare campagne mobili di recupero rifiuti con produzione di EoW per i rifiuti ivi regolamentati.
2. Nel periodo transitorio previsto dal decreto 127/2024, e comunque fino alla presentazione della documentazione di cui al precedente punto 1. la ditta, per i rifiuti di cui alla Tabella 1 dell'allegato 1 al presente provvedimento (con esclusione delle miscele bituminose ex DM n. 69/2018), dovrà operare in conformità alle disposizioni di cui al decreto 152/2022 in quanto già autorizzate in precedenza con espressi provvedimenti come indicato nelle premesse del presente provvedimento..

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

3. La presente autorizzazione non costituisce titolo abilitativo all'effettuazione delle singole campagne di attività di recupero, per le quali si dovrà preventivamente:
- acquisire il parere ambientale di cui alle procedure di V.I.A., nei casi previsti dagli Allegati III o IV alla parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
  - per le campagne mobili da effettuare nella Regione del Veneto, inviare alla Provincia, al Comune e all'A.R.P.A. competenti per territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. i), della L.R. n° 3/2000, almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, la comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. N° 152/2006, redatta con i contenuti previsti dalla D.G.R.V. 499/2008, allegando alla stessa copia della presente autorizzazione. Si ricorda che il punto 5. dell'Allegato A alla delibera regionale dispone che la Provincia adotti il provvedimento autorizzativo della campagna mobile.
4. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, così come stabilito dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n° 152/2006, la ditta dovrà ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
5. Per lo svolgimento delle attività, per ogni singolo impianto mobile, dovrà essere attivata una polizza assicurativa di responsabilità civile da inquinamento come previsto dalla D.G.R. Veneto n° 499 del 2008.
6. La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Società. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.
7. In caso di inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 secondo la gravità dell'infrazione accertata (diffida, sospensione, revoca).

### **ATTESTA**

1. che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
2. il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 256 del 26/02/2021);
3. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

### **INFORMA CHE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene inviato in copia alla Ditta, al Comune di Monteviale, all'Arpav di Vicenza.

**Sottoscritta dal Dirigente  
Filippo Squarcina  
con firma digitale**

*Responsabile del Procedimento: Ingrid Bianchi*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
**sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**